



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Del 23.03.2012 n. 56

DIPARTIMENTO III - Governo del Territorio
AREA PROCEDURE AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI
AMBIENTALI

Oggetto: Progetto per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico non integrato da 699,84 kWp in loc. Monterosso nel comune di Sassoferrato. Richiedente: Solem srl (già Solem Adhibere). Autorizzazione unica ex art. 12 comma 3 d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.

Destinatari

Dipartimento III

Ancona,
23.03.2012

Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Ing. Roberto Renzi)



IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO che il 28.05.2010, con nota assunta al protocollo dell'Ente n. 47630 del 31.05.2010, la ditta Solem Adhibere srl (d'ora in avanti Proponente), ha depositato istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 comma 3 d.lgs. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico da 699,84 kWp e opere connesse, su un terreno sito in loc. Monterosso nel comune di Sassoferrato;

PRESO ATTO che:

- il progetto sottoposto al presente procedimento ha ad oggetto la realizzazione, secondo modalità e caratteristiche meglio evidenziate nel Documento Istruttorio, parte integrante del presente provvedimento (*rif. inf. 01*), di un impianto fotovoltaico non integrato, per la produzione di energia elettrica, della potenza di 699,84 kWp e costituito da 144 pannelli fotovoltaici;

- l'area in cui verrà realizzato l'intervento è sita nel comune di Sassoferrato, loc. Monterosso Stazione ed è distinta al Catasto Terreni al foglio 51, mappali 21, 188, 189;

CONSIDERATO che il Proponente ha altresì richiesto:

1. il nulla osta per il collegamento dell'impianto alla rete elettrica;
2. l'autorizzazione alla costruzione dell'elettrodotto di collegamento, della cabina di trasformazione e di ogni altra opera o infrastruttura indispensabile alla costruzione e l'esercizio dell'impianto;

RICHIAMATI:

- l'art. 12 comma 3 del citato decreto legislativo n. 387/2003, secondo cui "*La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - OMISSIS - sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. OMISSIS*";

- l'art. 16 della legge regionale 12.06.2007 n. 6, pubblicata sul B.U.R. Marche n. 55 del 21.06.2007 che, a partire da luglio 2007, ha delegato alle Province le funzioni amministrative inerenti al rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003, il quale dà attuazione alla Direttiva 2001/77/CE in materia di fonti energetiche rinnovabili, per quanto concerne gli impianti solari ed, in parte, gli eolici;

DATO ATTO pertanto che in data 28.06.2010 con nota prot. n. 56400, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stata convocata per il 05.07.2010 la Conferenza dei Servizi prevista dall'art. 12 comma 3 del d.lgs. 387/2003, estesa, oltre che al Proponente, al Comune di Sassoferrato, ad Enel Distribuzione SpA, nonché al Servizio Urbanistica, all'Area SIT/PTC e al Settore I - Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Area Ecologia ed Area Acque Pubbliche e Sistemazioni Idrauliche, facenti capo allo scrivente Dipartimento, per l'acquisizione di pareri e assensi di rispettiva competenza;

CONSIDERATO che nel corso della riunione, di cui si dà conto nel Documento Istruttorio parte integrante del presente provvedimento (*rif. inf. 01*), e come da verbale agli atti inviato con nota prot. n. 106106 del 07.12.2010 a tutti i soggetti invitati, a seguito dell'illustrazione del progetto:

- è emerso che parte dell'impianto in oggetto ricade in una zona individuata dal PRG comunale come *area produttiva di interesse sovracomunale* e che pertanto, per l'attuazione degli interventi previsti dal PRG in tale zona, è necessario un Accordo di



Programma tra tutti i Comuni del comprensorio (Cerreto d'Esì, Fabriano, Genga e Sassoferrato), delineandosi pertanto la necessità della variante automatica di cui all'art. 13, comma 3 del d.lgs. 387/2003; in tal senso il tecnico dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Sassoferrato si è riservato di produrre una nota in merito alla nuova destinazione d'uso dell'area da variare;

- si è provveduto ad elencare al Proponente la documentazione necessaria alla procedura di autorizzazione dell'elettrodotto ai sensi della l.r. 19/88, di competenza dell'Area Acque Pubbliche e Sistemazioni Idrauliche del Settore I - Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente dello scrivente Dipartimento;

- è stata altresì richiesta al Proponente documentazione integrativa al progetto, comprensiva, tra l'altro, della dichiarazione di impegno a sottoscrivere in favore del Comune di Sassoferrato polizza fideiussoria, prima dell'inizio dei lavori, a garanzia del ripristino dell'area interessata dal progetto, nonché copia del contratto preliminare di costituzione del diritto di superficie, con delega da parte del proprietario a favore del Proponente ad acquisire la presente autorizzazione;

- è stato sospeso il presente procedimento, affidando al Proponente un termine di sessanta giorni per la produzione della documentazione richiesta;

VISTA la nota di Telecom Italia SpA prot. n. 10003 del 15.09.2010, inviata al Proponente e trasmessa alla Scrivente per conoscenza, pervenuta il 20.09.2010 (ns. prot. n. 102121/2010), che recita: *"OMISSIS - è stata evidenziata la presenza di nostri cavi aerei che potrebbero interferire con la Vs. opera OMISSIS. Vi informiamo che per eventuali futuri spostamenti di impianti telefonici, si dovrà procedere con apposita richiesta OMISSIS."*;

CONSIDERATO che:

- il 04.02.2011, con nota assunta al prot. n. 24734/2011 il Proponente ha chiesto una proroga di trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza dei Servizi e con la sopracitata nota prot. n. 106106 del 07.12.2010;

- la richiesta di cui al precedente punto è stata reiterata dal Proponente il 04.03.2011, con nota assunta al prot. n. 24751 del 15.03.2011;

PRESO ATTO della documentazione integrativa depositata dal Proponente il 04.03.2011 ed assunta al prot. n. 24756 del 15.03.2011, per il cui contenuto si rimanda all'allegato Documento Istruttorio (*rif. inf. 01*);

VISTA la determinazione n. 308 del 18.05.2011 del Dirigente del Settore I - Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Area Acque Pubbliche e Sistemazioni Idrauliche dello scrivente Dipartimento in esito al procedimento di cui alla l.r. 19/88, per il cui contenuto si rimanda al Documento Istruttorio, parte integrante del presente provvedimento (*rif. inf. 01*);

PRESO ATTO che con nota del 12.10.2011, pervenuta il 13.10.2011 ed assunta al prot. n. 128992 del 25.10.2011, la società Solem srl ha chiesto di volturare a proprio nome la richiesta di autorizzazione unica di cui al presente procedimento intestata alla società Solem Adhibere srl;

VISTO il contratto preliminare di costituzione del diritto di superficie tra i proprietari dell'area interessata dal progetto e la società Solem srl, pervenuto il 24.02.2012 ed assunto al prot. n. 33900 del 06.03.2012;

PRESO ATTO dell'ulteriore documentazione integrativa depositata dal Proponente il 15.03.2012 ed assunta al prot. n. 42719 del 21.03.2012, per il cui contenuto si rimanda



all'allegato Documento Istruttorio (rif. inf. 01);

DATO ATTO che il 15.03.2012, contestualmente all'arrivo della documentazione di cui al precedente punto, si è provveduto a riavviare il presente procedimento, sospeso in occasione della Conferenza dei Servizi del 05.07.2010;

VISTA la nota del Comune di Sassoferrato prot. n. 14871 del 09.09.2011, pervenuta a mezzo fax ed assunta al prot. n. 106571 del 14.09.2011, di *"Trasmissione Documento del 07.09.2011 sottoscritto dai Sindaci del Comprensorio Alta Vallesina"*, con cui è stato trasmesso il documento avente ad oggetto *"Insediamento impianti fotovoltaici su area produttiva a carattere sovra comunale in Loc. Monterosso Stazione. Realizzazione mediante iniziativa diretta."*, contenente *"Parere favorevole all'insediamento di campi fotovoltaici, all'interno dell'area produttiva a carattere sovra comunale D2/A ubicata in Loc. Monterosso di Sassoferrato, mediante iniziativa diretta, senza doversi prioritariamente ricorrere alla formalizzazione di un Accordo di Programma fra i comuni del comprensorio Alta Vallesina e la Provincia di Ancona."*;

RITENUTO che, per le motivazioni contenute nel Documento Istruttorio, parte integrante del presente provvedimento (rif. inf. 01), si possa prevedere per il sito in progetto la realizzazione dell'impianto mediante intervento diretto, lasciando pertanto invariati la destinazione produttiva dell'area e il carattere di intercomunalità, nonché l'attuazione mediante intervento indiretto, della restante area produttiva recepita nel PRG dal PTC;

CONSIDERATO tuttavia che si intendono modificare le modalità attuative previste dal PRG nella zona, con la conseguenza di dover procedere, nell'ambito dell'iter autorizzativo in corso, ad una variante urbanistica, in ossequio al disposto dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003, a norma del quale *"La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ... nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, ... che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico"*;

DATO ATTO che, poiché la modifica al vigente PRG non presenta carattere di sostanzialità, si è ritenuto sufficiente, ai fini della definizione del procedimento di variante, la ratifica, da parte del Comune di Sassoferrato, con propria Deliberazione consiliare, del parere positivo già espresso con la citata nota prot. n. 14871 del 09.09.2011;

VISTA la deliberazione n. 45 del 20.10.2011 del Comune di Sassoferrato, trasmessa alla Scrivente con nota prot. n. 19763 del 08.11.2010, pervenuta il 10.11.2011 ed assunta al prot. n. 137979 dell'11.11.2011, avente ad oggetto *"Insediamento impianti fotovoltaici su area produttiva D2/A a carattere sovracomunale in loc. Monterosso Stazione mediante iniziativa diretta"*, con la quale il Consiglio ha provveduto a ratificare *"il documento sottoscritto in data 07/09/2011 dai Sindaci dei quattro Comuni del Comprensorio, con il quale si esprimeva parere favorevole all'insediamento di campi fotovoltaici, all'interno dell'area produttiva a carattere sovra comunale D2/A ubicata in loc. Monterosso Stazione di Sassoferrato, mediante iniziativa diretta dei Soggetti proponenti, senza doversi prioritariamente ricorrere alla formalizzazione di un Accordo di Programma fra i Comuni del Comprensorio Alta Vallesina e la Provincia di Ancona, in considerazione che, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03, i medesimi interventi sono soggetti ad autorizzazione unica che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico"*.



VISTA altresì la nota del Comune di Sassoferrato - IV Servizio - Assetto del Territorio prot. n. 4353 del 20.03.2012, pervenuta a mezzo fax ed assunta al prot. n. 43193 del 21.03.2012, di cui si riportano stralci:

“OMISSIS - VISTA altresì la richiesta di nulla osta preventivo per la realizzazione di accesso al campo fotovoltaico dalla Strada Comunale del Fossattano in loc. Colombara - Monterosso Stazione - OMISSIS;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 20/10/2011, concernente la ratifica del Documento sottoscritto in data 07/09/2011 dai Sindaci dei quattro Comuni del Comprensorio, con il quale si esprimeva parere favorevole all'insediamento di campi fotovoltaici all'interno dell'area produttiva a carattere sovracomunale D2/A ubicata in loc. Monterosso Stazione di Sassoferrato, mediante iniziativa diretta dei soggetti proponenti, senza doversi prioritariamente ricorrere alla formalizzazione di un Accordo di Programma fra i Comuni del Comprensorio dell'Alta Vallesina e la Provincia di Ancona, in considerazione che, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, i medesimi interventi sono soggetti ad autorizzazione unica che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico; OMISSIS

Si esprime il seguente parere istruttorio

- Favorevole in merito alla realizzazione dell'intervento in oggetto, in considerazione della D.C.C. n. 45 del 20/10/2011 citata in premessa e dell'Art. 12 del D.Lgs. n. 387/03, secondo cui i medesimi interventi sono soggetti ad autorizzazione unica che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;

- Si fa presente fin d'ora che nulla osta alla concessione dell'autorizzazione per apertura di nuovo passo carrabile, necessario per l'accesso all'area di intervento, OMISSIS - nel rispetto comunque delle relative prescrizioni che verranno indicate nell'atto autorizzatorio stesso - OMISSIS.”;

VISTE le disposizioni relative alla definizione degli adempimenti in capo agli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, contenute nelle note dell'Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane di Ancona prot. n. A24521 del 22.08.2007 e prot. n. 59528 del 23.01.2004, a noi trasmesse con nota prot. n. A2357 del 21.01.2008 pervenuta il 31.01.2008, ns. prot. n. 9836 di pari data e allegata al Documento Istruttorio (rif. inf. 01);

CONSIDERATO che l'esercente, in virtù di quanto stabilito dall'art. 53-bis del d.lgs. 504/1995 e ss.mm.ii. “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative” e secondo modalità contenute nelle sopraccitate note dell'Ufficio delle Dogane, “OMISSIS...contestualmente all'avvio della propria attività, è tenuto a darne comunicazione all'Ufficio delle Dogane di Ancona che provvederà a rilasciare, ai soli fini statistici, un Codice Ditta OMISSIS”;

CONSIDERATO infine che, giusto l'art. 12 comma 4 del d. lgs. 387/2003, il rilascio dell'Autorizzazione Unica costituisce titolo a costruire gli impianti e le relative opere connesse;

PROVVEDUTO pertanto all'approvazione del progetto con le integrazioni presentate nel corso del presente procedimento e delle quali si dà conto nel Documento Istruttorio, parte integrante del presente provvedimento (rif. inf. 01);

DATO ATTO che l'istruttoria del presente procedimento è stata curata dalla



Dott.ssa Raffaella Romagna relativamente agli aspetti amministrativi e dal Dott. Diego Casaccia per gli aspetti tecnici;

VISTI E RICHIAMATI:

- Il d.lgs. 29.12.2003 n. 387 di *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”*;
- l’art. 12 comma 1 del citato decreto, secondo cui *“Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti - OMISSIS - sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”*;
- l’art. 12 comma 4 del citato decreto, a norma del quale *“Il rilascio della autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l’obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto.”*
- l’art. 12 comma 4 del d.lgs. 387/2003, in vigore fino al 28.03.2011, a norma del quale *“OMISSIS - Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni”*;
- il d.lgs. 504/1995 e ss.mm.ii. *“Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”*;
- la l.r. n. 16 del 15.11.2010 *“Assestamento del Bilancio 2010”* pubblicata sul Supplemento n. 9 al B.U.R. n. 101 del 18 novembre 2010, che all’art. 36 prevede che *“gli impianti in corso di autorizzazione al 30 settembre 2010 devono adeguare il progetto alle prescrizioni di cui ai punti 6.8, 6.9 e 6.12 dell’Allegato II della deliberazione dell’Assemblea legislativa 30 ottobre 2010, n. 13”*;
- i punti 6.8, 6.9 e 6.12 dell’Allegato II della deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 13/2010 *“Individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l’installazione di impianti fotovoltaici a terra e indirizzi generali tecnico amministrativi. Legge Regionale 4 agosto 2010, n. 12”*, per il cui contenuto si rimanda al Documento Istruttorio, parte integrante del presente provvedimento (*rif. inf. 01*);
- le disposizioni relative alla definizione degli adempimenti in capo agli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, contenute nella nota dell’Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane di Ancona prot. n. A24521 del 22.08.2007 e prot. n. 59528 del 23.011.2004;
- la deliberazione di Giunta provinciale n. 146/2008 e ss.mm.ii. *“Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e Servizi e della struttura organizzativa dell’Ente”*;
- l’art. 107, comma 3, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”*;

D E T E R M I N A

- I. Di autorizzare, ai sensi dell’art. 12, comma 3 del d.lgs. 387/2003, per le motivazioni espresse in narrativa e con le prescrizioni contenute nel Documento Istruttorio, parte integrante del presente provvedimento (*rif. inf. 01*) e che qui si intendono integralmente richiamate, la costruzione e



l'esercizio di un impianto fotovoltaico da 699,84 kWp, e le relative opere connesse, su un terreno sito nel Comune di Sassoferrato, conformemente al progetto approvato, depositato presso questa Autorità dalla società Solem srl (già Solem Adhibere srl) il 28.05.2010, con nota assunta al protocollo dell'Ente n. 47630 del 31.05.2010, così come integrato nel corso del presente procedimento, **nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato al presente atto**, a pena di decadenza della presente autorizzazione.

- II. Di precisare che eventuali modifiche al progetto così come oggi approvato (*rif. inf. 01*) dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame di questa Autorità, al fine di valutarne la natura sostanziale.
- III. Di stabilire che **l'autorizzazione costituisce variante al PRG comunale e che pertanto gli effetti di quest'ultima sono vincolati alla durata della presente autorizzazione.**
- IV. Di trasmettere originale della presente determinazione al Comune di Sassoferrato per i successivi adempimenti di competenza.
- V. Di stabilire che la presente Autorizzazione ha durata di venti anni a decorrere dall'entrata in esercizio dell'impianto e potrà essere rinnovata su richiesta dell'interessato da presentarsi almeno un anno prima della sua scadenza.
- VI. Di dichiarare, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del d. lgs. n. 387/2003, le opere necessarie per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in oggetto di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
- VII. Di trasmettere il presente atto alla società Solem srl con sede in via Spontini, 1 – Sassoferrato (AN).
- VIII. Di trasmettere altresì copia della presente determinazione ai Comuni di Cerreto d'Esi, Fabriano e Genga del comprensorio "Alta Vallesina".
- IX. Di dare atto che è posto a carico dell'esercente l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, giusto l'art. 12 comma 4 d.lgs. 387/2003.
- X. Di dare atto che è posto a carico dell'esercente l'impegno a sottoscrivere in favore del Comune di Sassoferrato, prima dell'inizio dei lavori, polizza fideiussoria a garanzia del ripristino dell'area interessata dal progetto e del corretto smaltimento dell'impianto *de quo*.
- XI. Di porre a carico dell'esercente la comunicazione a questa Amministrazione della entrata in esercizio dell'impianto autorizzato e della successiva cessazione dell'attività.
- XII. Di porre altresì a carico dell'esercente l'obbligo di comunicare l'avvio dell'attività all'Ufficio delle Dogane di Ancona secondo le specifiche modalità riportate nella nota dell'Ufficio delle Dogane di Ancona prot. n. A24521 del 22.08.2007 e prot. n. 59528 del 23.011.2004 allegate al Documento Istruttorio, parte integrante del presente provvedimento (*rif. inf. 01*) per il perfezionamento del procedimento fiscale di competenza del citato Ufficio.
- XIII. Di porre inoltre a carico dell'esercente l'obbligo di verificare la necessità dell'eventuale deposito del progetto di cui al presente procedimento, ai sensi del d.p.r. 380/01 e della l.r. 33/84.
- XIV. Di dare atto che la presente Autorizzazione Unica sostituisce ogni altro provvedimento autorizzativo richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.



- XV. Di dare altresì atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- XVI. Di comunicare inoltre, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che contro il provvedimento in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.
- XVII. Di dare atto che il presente provvedimento viene emanato in n. 3 originali dei quali uno conservato agli atti presso la Segreteria del Dipartimento III, uno rilasciato al richiedente in bollo a norma dell'art. 4 della Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972 e l'altro trasmesso al Comune di Sassoferrato.
- XVIII. Di dare atto che responsabile del presente procedimento, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, è la Dott.ssa Raffaella Romagna.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:

- Fascicolo Autorizzazione Unica 11 07 07 078

Ancona, 23.03.2012

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Roberto Renzi)

DN/dn

Rif. inf. 01 - Allegato alla determinazione
del Dir. Hore u. 56 del 23.03.2012

DIPARTIMENTO III - GOVERNO DEL TERRITORIO
AREA PROCEDURE AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci n. 1 - 60100 ANCONA - Tel. 071/5894401-403 - Fax 071/5894400
Codice Fiscale n° 00369930425



Provincia di Ancona

Comune di Sassoferrato

**Realizzazione di un impianto fotovoltaico da installare a terra
di potenza pari a 699,84 kWp**

Ditta: Solem srl

Autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Direttore del Dipartimento:

Dott. Ing. Roberto Renzi

Responsabile del procedimento:

Dott.ssa Raffaella Romagna

Gli Istruttori:

Dott. Arch. Massimo Orciani

Dott. Diego Casaccia

DIPARTIMENTO III – GOVERNO DEL TERRITORIO
AREA PROCEDURE AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci n. 1 - 60100 ANCONA - Tel. 071/5894401-403 - Fax 071/5894400
Codice Fiscale n° 00369930425



Provincia
di Ancona

1. PREMESSE.....	3
<i>Presentazione dell'istanza da parte del proponente.....</i>	<i>3</i>
<i>Individuazione e localizzazione del progetto.....</i>	<i>3</i>
<i>Identificazione del proponente.....</i>	<i>3</i>
<i>Conferenza dei servizi.....</i>	<i>3</i>
<i>Integrazioni.....</i>	<i>3</i>
<i>Sub-procedimenti.....</i>	<i>5</i>
2. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO.....	5
3. UBICAZIONE DEL PROGETTO.....	7
4. ELETTRDOTTO DI COLLEGAMENTO.....	8
5. TERRE E ROCCE DA SCAVO.....	9
6. PARERI E NULLA OSTA.....	10
7. CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI.....	11
8. ELENCO ELABORATI.....	12



1. PREMESSE

Presentazione dell'istanza da parte del proponente

Domanda pervenuta in data 28/05/2010, assunta al protocollo provinciale n. 47630 del 31/05/2010.

Individuazione e localizzazione del progetto

Il progetto sottoposto al procedimento di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ha come oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico da installare a terra di potenza pari a 699,84 kWp in località Monterosso nel Comune di Sassoferrato.

Identificazione del proponente

Ditta Solem srl (già Solem Adhibere) Partita IVA 02515560429, con sede in Via Spontini, 1 – Sassoferrato (AN).

Conferenza dei servizi

Con nota ns. prot. n. 56400 del 28/06/2010 è stata indetta per il giorno 05/07/2010 la Conferenza dei Servizi, ai sensi del disposto dell'art.12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003.

Risultano convocati per l'esame del progetto di cui sopra e l'acquisizione dei relativi pareri, oltre alla Ditta proponente, il Comune di Sassoferrato, ENEL Distribuzione SpA e per la Provincia di Ancona, l'Area SIT-PTC, il Servizio I - Urbanistica, il Settore Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente (Area Ecologica – U.O. Reti di monitoraggio, impianti termici, risorse energetiche e Area Acque Pubbliche e Sistemazioni Idrauliche – U.O. Autorizzazioni e concessioni).

La conferenza si conclude invitando la Ditta proponente a produrre i chiarimenti e le integrazioni indicate nel verbale inviato con nota protocollo n. 106106 del 07/12/2010.

Integrazioni

Con nota protocollo n. 106106 del 07/12/2010, venivano richieste le seguenti integrazioni documentali:

- Certificato di Assetto del Territorio.
- Chiarimenti in merito all'attuazione dell'intervento, considerato che l'area in cui dovrà essere realizzata l'opera ricade in una zona produttiva di interesse sovra comunale, prevista nel PTC Provinciale e successivamente recepita dal PRG Comunale, nella quale il PRG vigente prevede che per l'attuazione di tali interventi è necessario un Accordo di Programma fra i vari comuni interessati (Sassoferrato, Fabriano, Genga, Cerreto D'Es); pertanto si potrebbe delineare la necessità di una variante a seguito dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 13 comma 3 del D.Lgs. 387/2003.
- Soluzione tecnica di connessione redatta dal gestore della rete di distribuzione elettrica, completo di planimetria del percorso, e relativa accettazione;
- Piano particellare dell'elettrodotto di collegamento;
- Progetto definitivo dell'elettrodotto di collegamento redatto in conformità alle prescrizioni della soluzione tecnica di connessione e vidimato da ENEL Distribuzione;
- Copia del contratto preliminare di costituzione del diritto di superficie, registrato e trascritto, in cui sia indicato che il proprietario delega la Ditta a presentare, per proprio conto, il progetto dell'impianto ed acquisire la relativa autorizzazione;
- Analisi dei bacini visuali dell'impianto in oggetto e di tutti gli impianti presenti nelle zone limitrofe, la cui istanza di autorizzazione o valutazione è antecedente a quello proposto, verificando se, nelle zone di intersezione dei bacini visuali, risulta la presenza di elementi sensibili del territorio;

DIPARTIMENTO III – GOVERNO DEL TERRITORIO
AREA PROCEDURE AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci n. 1 - 60100 ANCONA - Tel. 071/5894401-403 - Fax 071/5894400
Codice Fiscale n° 00369930425



Provincia
di Ancona

- Progetto relativo alle mitigazioni dell'opera dai punti visuali più sensibili;
- Sovrapposizione del PRG all'area d'intervento con l'individuazione delle zone a destinazione agricola e la zona a destinazione produttiva sovra comunale (zona D2A);
- piano quotato con individuazione delle sezioni di riferimento;
- Computo metrico estimativo dei costi di ripristino dello stato dei luoghi ante-operam;
- Calcolo della polizza fideiussoria;
- Dichiarazione di impegno alla stipula della polizza fideiussoria a favore del Comune prima dell'inizio dei lavori.

Con nota del 04/02/2011, assunta al protocollo provinciale n. 24734 del 15/03/2011, la Ditta proponente chiedeva una proroga di 30 gg. per la produzione della documentazione integrativa richiesta dall'autorità procedente con nota protocollo n. 106106 del 07/12/2010.

Con nota del 04/03/2011, assunta al protocollo provinciale n. 24751 del 15/03/2011, la Ditta proponente chiedeva una ulteriore proroga di 30 gg. per la produzione della documentazione integrativa richiesta dall'autorità procedente con nota protocollo n. 106106 del 07/12/2010.

Con nota del 04/03/2011, assunta al protocollo provinciale n. 24756 del 15/03/2011, la Ditta proponente inviava la seguente documentazione integrativa:

- Tav.1 int. Ubicazione impianto fotovoltaico Solem Adhibere e bacino visuale in scala 1:13500;
- Tav.2 int. Ubicazione impianto fotovoltaico Geomobil e bacino visuale in scala 1:13500;
- Tav.3 int. Traccia sezioni ambientali in scala 1:13500;
- Tav.4 int. Sezioni ambientali scala 1:10000;
- Tav.5 int. Intersezione bacini visuali in scala 1:13500;
- Tav.5a int. Intersezione bacini visuali in scala 1:2000;
- Tav.5b int. Intersezione bacini visuali in scala 1:4000;
- Documentazione fotografica, rendering;
- Tav.6 int. Ubicazione punti di presa fotografici scala 1:5000;
- Documentazione progettuale legge 19/88;
- Proposta di modifica, considerazioni ed integrazioni alla nota prot. n. 106106 del 07/12/2010.

Con nota del 06/04/2011, assunta al protocollo provinciale n. 33173 del 08/04/2011, la Ditta proponente inviava copia del contratto preliminare di costituzione del diritto di superficie, relativo all'area in cui dovrà essere installato l'impianto, fra il Sig. Dolciotti Giacomo, in qualità di proprietario e la Ditta Solem Adhibere S.r.l. in qualità di proponente del progetto.

Con nota del 18/08/2011, assunta al protocollo provinciale n. 96528 del 23/08/2011, la Ditta proponente inviava copia della nota a loro inoltrata dal Comune di Sassoferrato in cui si chiariva che il permesso di costruire relativo all'impianto fotovoltaico che potenzialmente si poteva cumulare con quello da loro proposto, in quanto rientrava all'interno dello stesso bacino visuale, era decaduto per decorrenza dei termini di inizio lavori.

Con note del 25/10/2011 e del 29/11/2011 la Ditta proponente inviava copia dei contratti di compravendita delle quote della società di progetto Solem Adhibere S.r.l., dai quali erano escluse le quote relative all'impianto in oggetto, in quanto non cantierabile, queste ultime pertanto rimanevano in capo ai Signori Primo Galdelli/Enrico Galdelli/Giulia Galdelli/Gismondi Enrica/Panetti Caterina che nominano contestualmente quale beneficiaria delle quote di tale progetto la ditta Solem S.r.l.

Con nota del 25/10/2011, assunta al protocollo provinciale n. 128992 del 25/10/2011, la Ditta Solem S.r.l. inoltrava richiesta di voltura, a suo nome, della precedente richiesta di



provvedimento autorizzativo intestata alla ditta Solem Adhibere S.r.l.

Con note del 25/01/2012 e del 24/02/2012, assunte al protocollo provinciale n. 14031 del 26/01/2012 e n. 33900 del 06/03/2012, la Ditta inviava copia del contratto preliminare di costituzione del diritto di superficie, registrato e trascritto, relativo all'area in cui dovrà essere installato l'impianto, fra il Sig. Dolciotti Giacomo, in qualità di proprietario e la Ditta Solem S.r.l. in qualità di proponente del progetto.

Con nota del 15/03/2012, assunta al protocollo provinciale n. 42719 del 21/03/2012 la Ditta proponente inviava la seguente documentazione integrativa:

- Documentazione Terre e rocce da scavo (modello E);
- Rilievo fotografico della vegetazione esistente;
- Tavola Piano del verde di mitigazione con aggiornamento della planimetria e sovrapposizione impianto su foglio catastale.
- Aggiornamento rendering.

Con nota del 19/03/2012, assunta al protocollo provinciale n. 42935 del 21/03/2012, la Ditta proponente inviava copia del nulla osta provvisorio per l'accesso al campo fotovoltaico dalla strada comunale in località Colombara – Monterosso Stazione, rilasciato dal Comune di Sassoferrato.

Sub-procedimenti

Relativamente alla realizzazione dell'elettrodotto di connessione alla rete di distribuzione gestita da Enel Distribuzione S.p.A., il progetto è altresì sottoposto alla procedura semplificata di cui all'art. 5 comma 2 della LR 19/88.

2. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

Il progetto verrà realizzato in un'area di circa 21.200,00 mq in località Monterosso Stazione nel Comune di Sassoferrato.

L'area d'intervento ricade per circa 9.700,00 mq in zona con destinazione agricola e per circa 11.500,00 mq in zona a destinazione produttiva.

Il campo fotovoltaico sarà costituito da n. 2916 moduli in silicio monocristallino da 240 Wp, per una potenza nominale totale di 699,84 kW e sarà suddiviso in 2 sottocampi, il primo di potenza pari a 440,64 kWp costituito da n.1836 moduli suddivisi in 17 stringhe da 108 pannelli ed il secondo di potenza pari a 259,20 kWp costituito da n.1080 moduli suddivisi in 30 stringhe da 36 pannelli.

Le strutture di sostegno saranno in acciaio zincato ed alluminio sostenute da micropali in ferro zincati infissi nel terreno tramite delle viti, la loro altezza massima sarà di circa 3,00 metri fuori terra ed il piano dei moduli sarà inclinato rispetto all'orizzontale di 27° (tilt) e orientato a 0° rispetto al sud.

La conversione da corrente continua a corrente alternata è affidata a n.3 inverter trifasi da 290 kVA di potenza nominale, al fine di diminuire le opere di scavo e i cavidotti. La protezione di interfaccia PI, conforme alla norma CEI 11-20 ed alla DK 5740 dell'ENEL, è integrata nel sistema di protezione del Dispositivo Generale, che opera contestualmente alla Protezione Generale PG sull'interruttore MT di arrivo linea, ed è preposta ad intervenire in automatico a fronte del superamento delle soglie di minima e massima tensione, e di minima e massima frequenza della tensione di rete.

Per consentire l'immissione dell'energia prodotta nella rete MT dell'ENEL, l'impianto fotovoltaico sarà dotato di cabina elettriche di consegna e misura, cabine di ricezione, di trasformazione e dell'energia elettrica così denominate:



- Cabina MT di consegna Enel per la connessione e misura dell'energia prodotta;
- Cabina di trasformazione bt/MT (da 400V a 20kV);

La cabina di consegna, misura e trasformazione è costituita da un manufatto in cemento armato prefabbricato, costituita da 3 comparti: cabina di consegna, cabina di trasformazione e cabina di conversione. La cabina sarà posta in una posizione tale da non causare effetti di ombreggiamento sul campo fotovoltaico e ad una distanza minima dal trasformatore Enel al fine di minimizzare il percorso dell'elettrodotto.

La cabina avrà le seguenti dimensioni: 15 x 4,7 x 3 metri (LxPxH) e sarà costituita da più locali aventi le seguenti funzioni:

- il locale di consegna predisposto per contenere il quadro MT dell'ENEL formato da tre scomparti MT, due dedicati all'entra - esce della linea MT ed uno dedicato all'allaccio del cliente produttore (contenente i TA e TV di misura);
- il locale di misura, posto a fianco del locale di consegna, dotato di doppia porta di accesso, una per l'Enel e l'altro per il Cliente, predisposto per contenere il gruppo di misura (contatori) dell'energia in transito (gruppo di fornitura Enel che misura sia l'energia immessa in rete che quella eventualmente prelevata dalla rete);
- il locale di accesso del cliente produttore avente le dimensioni idonee a contenere tutta l'apparecchiatura avente le seguenti funzioni:
 - le apparecchiature di media tensione di arrivo dal quadro MT e di protezione del trasformatore BT/MT, contenente anche il gruppo di rifasamento del trasformatore;
 - il trasformatore di potenza in servizio normale preposto alla trasformazione dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico da bassa a media tensione, dotato delle relative protezioni di controllo della temperatura interna (il locale è dotato di ventilatore per la circolazione forzata di aria in caso di temperature troppo elevate);
 - il quadro generale di bassa tensione (Power Center);
 - i dispositivi di conversione CC/CA.

La cabina di conversione, nell'opera in oggetto coinciderà con il locale di accesso al cliente di cui sopra, sarà idonea a contenere tre inverter centralizzati delle dimensioni indicative pari a 1800x2270x600 mm ciascuno.

Le opere civili principali riguarderanno:

- realizzazione della cabina elettrica attraverso l'uso di manufatti in calcestruzzo;
- prefabbricato delle dimensioni come da disegni allegati, con la realizzazione di fondazione in c.a. in sito e realizzazione delle necessarie canalizzazioni per il passaggio dei cavi;
- esecuzione della recinzione con rete metallica plastificata e parte in alto inclinata dove sarà presente del filo spinato al fine di meglio garantire la non accessibilità; esecuzione del piazzale antistante le entrate delle cabine elettriche da eseguirsi con materiale arido su telo in geotessile, facilmente asportabile in occasione della dismissione dell'impianto;
- esecuzione del passo carraio su strada vicinale;
- esecuzione degli scavi o posizionamento dei pali, secondo le disposizioni dell'ENEL, per l'allaccio dell'impianto alla rete elettrica.

Il progetto prevede la realizzazione di opere di mitigazione costituite dalla messa a dimora di essenze arboree ed arbustive sul perimetro dell'impianto, ad integrazione della vegetazione esistente.



3. UBICAZIONE DEL PROGETTO

L'impianto fotovoltaico in oggetto sarà ubicato nel Comune di Sassoferrato (AN) su terreno individuato al Catasto Terreni di Sassoferrato al foglio n. 51, mappali 21 – 188 – 189, concesso alla Ditta con **contratto preliminare di costituzione di diritto di superficie ad "effetti anticipati"** (ns. prot. n. 33900 del 06/03/2012).

Dal Certificato di Assetto del Territorio rilasciato dal Comune di Sassoferrato si può evincere quanto segue:

- L'area di intervento ricade in parte in zona D2/A – Zona di espansione produttiva sovra comunale (artt. 41 e 44 delle N.T.A. del P.R.G.), in parte in zona E1 – zone agricole di rilevante valore paesistico ambientale (artt. 14, 15 e 19 delle N.T.A. del P.R.G.) ed in parte in zona E3 – zone di interesse paesistico puntuale (artt. 14, 16 e 19 delle N.T.A. del P.R.G.);
- L'area in esame non è soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004;
- L'area non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30.12.1923 n. 3267;
- L'area in oggetto non viene elencata tra quelle a rischio e/o pericolosità censite dal P.A.I. (Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico).

Dal suddetto Certificato non si rileva se il progetto sia o meno conforme allo strumento urbanistico comunale vigente.

In sede di Conferenza di Servizi è stata discussa la questione della collocazione di parte dell'intervento in un'area che il PTC ha originariamente individuato come **produttiva intercomunale** (comprensorio "Alta Vallesina"), che è stata così recepita dal vigente PRG del Comune di Sassoferrato e nella quale non sono previsti interventi con attuazione diretta, ma subordinata alla stipula di un Accordo di Programma tra tutti i Comuni del comprensorio (Cerreto d'Es, Fabriano, Genga e Sassoferrato) e la Provincia.

Con nota pervenuta il 21/03/2012, assunta al protocollo provinciale 43193, il Comune di Sassoferrato ha trasmesso il proprio parere istruttorio richiamando la Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 20/10/2011, che ha ad oggetto l'insediamento di impianti fotovoltaici su area produttiva D2/A a carattere sovra comunale in località Monterosso Stazione mediante iniziativa diretta, con la quale il Consiglio *"ratifica il documento sottoscritto in data 07/09/2011 dai Sindaci dei quattro Comuni del Comprensorio, con il quale si esprimeva parere favorevole all'insediamento di campi fotovoltaici, all'interno dell'area produttiva a carattere sovra comunale D2/A ubicata in loc. Monterosso Stazione di Sassoferrato, mediante iniziativa diretta dei Soggetti proponenti, senza doversi prioritariamente ricorrere alla formalizzazione di un Accordo di Programma fra i Comuni del Comprensorio Alta Vallesina e la Provincia di Ancona, in considerazione che, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03, i medesimi interventi sono soggetti ad autorizzazione unica che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico"*.

Tenuto conto del parere favorevole del Comune di Sassoferrato e vista la sopra citata Delibera di Consiglio Comunale si è ritenuto di poter prevedere per il sito oggetto di intervento la realizzazione dell'impianto mediante intervento diretto, lasciando pertanto invariata la destinazione d'uso anche della porzione di area di impianto che ricade nella zona produttiva D2/A. Invariato rimane anche il carattere di intercomunalità, nonché l'attuazione mediante intervento indiretto, della restante area produttiva recepita nel PRG dal PTC, dal momento che tale problematica esula dal procedimento di Autorizzazione Unica in corso: ciò peraltro in ossequio all'accordo sottoscritto dai Comuni del comprensorio, secondo il quale *"è gradita occasione per sollecitare la Provincia di Ancona di procedere alla stipula dell'Accordo di Programma per l'attuazione del comparto"*



produttivo sovra comunale sito in loc. Monterosso stazione di Sassoferrato” (ns. prot. n. 106571 del 14/09/2011).

Tuttavia, dal momento che si intendono modificare le modalità attuative previste dal PRG in tale zona, si ritiene di dover procedere nell’ambito del procedimento di Autorizzazione Unica in corso ad una variante urbanistica, come peraltro previsto dall’art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003, a norma del quale *“La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ... nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, ... che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”*, sottolineando che la tipologia di modifica comporta un carattere non sostanziale della variante.

La Determinazione di cui il presente documento istruttorio è parte integrante costituisce variante al PRG Comunale.

Poiché la variante in questione risulta motivata da precisi presupposti, quali un regime normativo *ad hoc* e la non necessità di una preventiva pianificazione attuativa per l’intervento, la sua validità è legata alla permanenza di tali condizioni, con conseguente **venir meno degli effetti alla scadenza della autorizzazione unica.**

4. ELETTRODOTTO DI COLLEGAMENTO

L’impianto sarà allacciato alla rete gestita da Enel Distribuzione S.p.a tramite la realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in entra-esce su linea MT esistente DH6023809 “Monterosso”.

Il progetto riguarda la realizzazione di una linea elettrica di distribuzione in MT 20 kV ad asservimento dell’impianto fotovoltaico di potenza di picco pari a 699 kWp, codice TICA T0061958.

La linea di connessione in MT sarà realizzata tramite cavidotto interrato del tipo RG7H1R di sezione 185 mmq , alloggiata nel terreno in un cavidotto doppia parete da 160 mm di diametro ad una profondità di circa 1 metro lungo il perimetro del confine alla cabina in CAV di trasformazione MT/BT, il tutto per una lunghezza di circa 100 m.

Tale linea sarà connessa alla linea MT esistente DH6023809 “MONTEROSSO” al palo posto nella posizione P1 il quale verrà sostituito con un nuovo palo del tipo 12/D/15, infisso nel terreno ad una profondità minima di m. 1,8 o tramite blocco di fondazione in conglomerato cementizio interrato delle dimensioni riportate nel progetto

Con Determinazione n.308/2011 del Dirigente del Settore I – Tutela e valorizzazione dell’Ambiente della Provincia di Ancona si prendeva atto, ai sensi della L.R. 19/88 e succ. modificazioni ed integrazioni, che la Società **SOC. SOLEM ADHIBERE S.r.l. – Via Spontini, 1 – 60041 SASSOFERRATO, C.F. P.I. 02446070423**, inizierà i lavori per la costruzione e l’esercizio del collegamento alla Linea elettrica di Enel Distribuzione S.p.a. dalla fonte di produzione energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico – T0061958).

Con lo stesso atto si considerava l’indifferibilità del collegamento dell’Impianto di produzione energia elettrica da Fotovoltaico, a cura della **SOC. SOLEM ADHIBERE S.r.l. di SASSOFERRATO** e si prescriveva:

- al Comune di Sassoferrato il recepimento, nel proprio strumento Urbanistico, delle sopradescritte opere elettriche anche ai fini del DPCM 08.07.03;



- l'osservanza, durante l'esecuzione dei lavori delle norme tecniche di cui al DM 21.03.88 n. 449 per quanto riguarda la parte aerea e alle norme CEI 11/17 ed ai sensi delle disposizioni di cui al D.M. 16/01/1991 per la parte in cavo sotterraneo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del R.D. 1775/33 e dell'art. 9 della L.R. 19/88 in mesi trentasei, dalla data di notifica dell'Autorizzazione Unica o, se strettamente necessario, dal ricevimento della presente determina, il termine per il completamento dei lavori;
- ai sensi dell'art.10 della L.R. 19/88, alla SOC. SOLEM ADHIBERE S.r.l. ad adottare, sotto la propria responsabilità, nella realizzazione della costruzione dell'opera, tutte le misure di sicurezza delle norme vigenti. Prima di mettere in funzione l'impianto, la SOC. SOLEM ADHIBERE S.r.l., titolare dell'Impianto in fase di autorizzazione e delle Linee Elettriche di collegamento, ha l'obbligo di presentare alla Provincia di Ancona Settore I, il certificato di regolare esecuzione dei lavori in cui verranno accertate l'ultimazione degli stessi, la funzionalità delle opere, e il rispetto di ogni altro obbligo imposto dalla presente Determina; la Linea di trasporto energia potrà essere consegnata, per l'Esercizio, alla Soc. ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a con Sede in Via Darwin, 4 – Bologna (Sede Legale Via Ombrone, 2 - ROMA) che assumerà anche gli obblighi derivanti da esso esercizio;

5. TERRE E ROCCE DA SCAVO

In merito alla produzione di terre e rocce da scavo, la Ditta ha fornito le analisi relative a **due campionamenti** dai quali si evince **l'assenza di contaminazione per tutti i parametri** previsti alla Tab. 1 colonna B dell'allegato 5 alla Parte IV – Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e dichiara la **facoltà di avvalersi dell'art. 185 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 152/2006**, dal momento che il materiale scavato verrà totalmente utilizzato allo stato naturale per il successivo riempimento del tracciato per l'elettrodotto nell'ambito del cantiere. Il risultato delle analisi è la conformità del terreno ai limiti previsti.

Con le integrazioni inoltrate con nota del 15/03/2012, acquisita al protocollo provinciale n. 42719 del 21/03/2012, la Ditta ha prodotto il modello E previsto dalla Delibera di Giunta Regionale Marche n.884 del 20/06/2011 quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alle terre e rocce da scavo derivanti dalle attività di cantiere dal quale si evince che:

- gli scavi interessano suolo non contaminato allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione per un volume totale non superiore a 200 mc per l'intero intervento;
- gli scavi non interessano aree comprese all'interno di siti contaminati inseriti nella relativa anagrafe regionale ancorché già sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, né all'interno di siti potenzialmente contaminati o interessati dalle procedure di bonifica;
- gli scavi non interessano aree di potenziale contaminazione ambientale ai sensi del punto 10 delle linee guida in quanto caratterizzate da almeno una delle seguenti condizioni:
 - aree che sono già state oggetto della localizzazione e presenza di impianti ricadenti:
 - nell'allegato A del D.M. 16/05/89 - Criteri e linee guida per la redazione dei Piani Regionali di Bonifica;
 - nella disciplina del 334/1999 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" e ss.mm.ii.;



- nella disciplina della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
 - nella disciplina della gestione dei rifiuti: impianti di gestione dei rifiuti eserciti in regime di autorizzazione o di comunicazione (procedure semplificate di recupero);
- aree nelle quali sono o sono stati in passato localizzati impianti con apparecchiature contenenti PCB di cui ai D.Lgs 209/99 e ss.mm.ii. fino a distanza di 10 metri lineari dai contorni dello scavo;
 - aree con presenza al momento dello scavo o pregressa, di serbatoi o cisterne interrato, sia dismesse che rimosse che in uso, contenenti, nel passato o al momento dello scavo, idrocarburi o sostanze etichettate pericolose ai sensi della direttiva 67/548/CE e ss.mm.ii. entro una distanza massima di m 20 dai contorni dello scavo;
 - aree interessate da scarichi di acque reflue industriali all'interno o ad una distanza massima di metri 50 dai contorni dello scavo;
 - aree ricomprese nella fascia limitrofa a strade di grande comunicazione, entro i 20 m dai piedi del rilevato stradale;
 - aree che sono state interessate da eventi, anche accidentali, di potenziale contaminazione ambientale.
- sulla base degli studi geologici e stratigrafici, dell'analisi storica delle attività umane svolte nel sito, della verifica delle fonti di pressione ambientale, ivi compresa la valutazione di eventuali condizioni particolari, non rileva l'esigenza di attivare specifica indagine ambientale

6. PARERI E NULLA OSTA

Il **Comune di Sassoferrato**, con nota pervenuta il 21/03/2012 ed assunta al protocollo provinciale n. 43193 del 21/03/2012, esprime il seguente parere istruttorio:

- Favorevole in merito alla realizzazione dell'intervento in oggetto. in considerazione della Delibera di Consiglio Comunale n.45 del 20/10/2011 e dell'Art. 12 del D.Lgs. n. 387/03, secondo cui i medesimi interventi sono soggetti ad autorizzazione unica che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
- Si fa presente fin d'ora che nulla osta alla concessione dell'autorizzazione per apertura di nuovo passo carrabile necessario per l'accesso all'area d'intervento, lungo la Strada Comunale del Fossattano di cui al n. 36 dell'elenco delle strade comunali extraurbane, approvato con Deliberazione del Consiglio n. 4/37/6 del 12/04/1965, nel rispetto comunque delle relative prescrizioni che verranno indicate nell'atto autorizzatorio stesso, al momento del suo rilascio da parte di questo Ente.

Telecom Italia SpA, con nota pervenuta in data 20/09/2010 ed assunta al protocollo provinciale n. 102121 del 23/11/2010, comunica che *"è stata evidenziata la presenza di nostri cavi aerei che potrebbero interferire con la Vs. opera, come da allegata planimetria. Vi informiamo che per eventuali futuri spostamenti di impianti telefonici, si dovrà procedere con apposita richiesta da inoltrare al seguente indirizzo: Telecom Italia S.p.A. – Focal Point Spostamenti FCN – Via Miglioli, 11 – 60131 Ancona"*.



7. CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI

Visti i pareri ed i nulla-osta, si esprime **parere favorevole alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in oggetto**, con le azioni di mitigazioni previste dal progetto e con le seguenti prescrizioni:

- Realizzare l'intervento in progetto secondo quanto indicato negli elaborati progettuali depositati, allegati al provvedimento quale sua parte integrante;
- Realizzare le opere di mitigazione osservando le fasce di rispetto di cui all'art. 26 commi 6, 7 e 8 del Regolamento al Codice della Strada (DPR 495/92):
 - La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.
 - La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.
 - La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.
- Per quanto riguarda le opere di mitigazione, dovranno essere messe a dimora essenze arbustive di altezza non inferiore a 180 cm e le essenze arboree dovranno avere un diametro del tronco non inferiore a 10 cm;
- Tutte le strutture portanti dell'impianto dovranno essere completamente rimovibili e più in generale l'impianto dovrà avere carattere di reversibilità;
- Tutti gli elementi che costituiscono le strutture portanti dell'impianto dovranno essere verniciati con tinte quanto più possibile simile ai colori naturali delle terre o della vegetazione;
- Non dovranno essere realizzate piste interne all'area d'intervento al fine di minimizzare l'impatto visivo e non diminuire la superficie permeabile;
- Dovrà essere assicurata la locale regimazione delle acque di scorrimento superficiale sia a monte che a valle del sito ed un allontanamento delle stesse verso valle in linee di deflusso naturali o artificiali esistenti;
- Le recinzioni perimetrali dovranno essere infisse a terra senza l'uso di elementi in c.a. e dovranno essere posta ad un'altezza di circa 20 cm da terra, al fine di consentire il passaggio della fauna selvatica e la continuità di eventuali corridoi ecologici;
- Rispettare le prescrizioni che verranno indicate nell'atto autorizzatorio per l'apertura di nuovo passo carrabile necessario per l'accesso all'area di intervento, lungo la strada comunale del Fossattano di cui al n. 36 dell'elenco delle strade comunali extraurbane, approvato con Deliberazione del Consiglio n. 4/37/6 del 12/04/1965;
- Tenere nella dovuta considerazione la presenza, lungo l'area di intervento, del cavidotto telefonico aereo di Telecom Italia S.p.A.;
- Eventuali interferenze dell'elettrodotta pertinente al campo fotovoltaico dovranno essere risolte in conformità a quanto previsto dal DM 16/04/2008;
- Ripristinare, a lavori ultimati, le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto;
- La manutenzione della copertura vegetale dell'area interessata dall'impianto, durante la fase di esercizio, dovrà essere effettuata escludendo l'uso di prodotti chimici diserbanti;
- Gli scavi necessari per la messa in opera delle cabine e dei cavidotti dovranno essere effettuati limitando al minimo la movimentazione dei terreni ed evitando eventuali modifiche dell'attuale



profilo del terreno.

Si rammenta, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, in caso di dismissione dell'impianto, l'obbligo di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico della ditta esercente; pertanto prima dell'inizio dei lavori dovrà essere stipulata apposita polizza fidejussoria, a favore del Comune di Sassoferrato, di importo pari ad **Euro 48.930,00** in garanzia dei costi da sostenere per il ripristino dello stato dei luoghi.

Si stabilisce inoltre che l'autorizzazione avrà durata di anni 20 a decorrere dalla data di inizio lavori, che dovrà avvenire entro 1 anno dalla data di rilascio del presente atto e dovrà essere comunicata almeno 15 giorni prima. La presente autorizzazione potrà essere prorogata su richiesta dell'interessato da presentarsi almeno 1 anno prima della sua scadenza.

Il mancato rispetto delle presenti prescrizioni è causa di decadenza dalla autorizzazione unica.

8. ELENCO ELABORATI

Prot. n. 47630 del 31/05/2010

- Relazione Tecnica;
- Visura catastale;
- Estratto di mappa catastale;
- Tav. 2 – carta orografica
- Tav. 3 – planimetria installazione
- Tavola cabina di trasformazione
- Tav. 4 – schema elettrico unifilare generatore fotovoltaico;
- Stralcio PRG – Stralcio NTA;
- Stralcio carta vincolo idrogeologico
- Stralcio Piano Assetto Idrogeologico;
- Piano quotato area d'intervento;
- Relazione geologica – idrogeologica.

Prot. n. 24756 del 15/03/2011

- Tav.1 int. Ubicazione impianto fotovoltaico Solem Adhibere e bacino visuale in scala 1:13500;
- Tav.2 int. Ubicazione impianto fotovoltaico Geomobil e bacino visuale in scala 1:13500;
- Tav.3 int. Traccia sezioni ambientali in scala 1:13500;
- Tav.4 int. Sezioni ambientali scala 1:10000;
- Tav.5 int. Intersezione bacini visuali in scala 1:13500;
- Tav.5a int. Intersezione bacini visuali in scala 1:2000;
- Tav.5b int. Intersezione bacini visuali in scala 1:4000;
- Documentazione fotografica, rendering;
- Tav.6 int. Ubicazione punti di presa fotografici scala 1:5000;
- Documentazione progettuale legge 19/88;
- Proposta di modifica, considerazioni ed integrazioni alla nota prot. n. 106106 del 07/12/2010.

Prot. n. 42719 del 21/03/2012

- Documentazione Terre e rocce da scavo (modello E);
- Rilievo fotografico della vegetazione esistente;
- Tavola Piano del verde di mitigazione con aggiornamento della planimetria e sovrapposizione impianto su foglio catastale.
- Aggiornamento rendering.



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Ancona, 21/01/2008


Protocollo: 2008/A 2357
Collegato: 2008/A1848

Alla Provincia di Ancona

Settore VII Assetto del Territorio e
difesa del suolo U.O.S. VIA
Via Menicucci ITiziano n. 44
60100 Ancona

Rif.: Vs. 374 0

All: vari




Oggetto: Autorizzazione impianto di produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico della società Cooperativa San Romualdo a.r.l. nel comune di Fabriano (AN) – loc. Valdicastro – Convocazione conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003

In riferimento alla nota a margine citata, con la presente lo scrivente ufficio informa codesto Ente che non potrà partecipare alla conferenza dei servizi convocata per il giorno 28 gennaio 2008 per esaminare il progetto presentato dalla ditta in oggetto.

Nel merito, si fa presente che, per quanto attiene esclusivamente l'aspetto tecnico-fiscale di cui questo Ufficio è competente, la società, una volta venuta in possesso della prevista autorizzazione unica, dovrà ottemperare alle prescrizioni tecnico-fiscali riportate nella nota del 23.11.2004 già trasmessa da questo ufficio per la Regione Marche, integrata dalla successiva nota del 22 agosto 2007, prot. A24521, già in possesso di codesto Ente.

Pertanto, qualora questo Ufficio non possa partecipare alle future Conferenze di Servizio che codesto Ente convocherà nell'ambito delle proprie competenze, anche per altre società che richiederanno l'autorizzazione per la gestione di impianti analoghi, si ritiene che le suddette indicazioni di carattere generale possano essere ugualmente acquisite agli atti nell'ambito delle Conferenze medesime.

Per qualsiasi chiarimento inerente l'applicazione delle suddette norme, la ditta potrà comunque rivolgersi allo scrivente ufficio.



Il Direttore Reggente dell'Ufficio
Dottor Umberto Testini



AGENZIA
DELLE
DOGANE

Ufficio delle Dogane di Ancona

Ancona, 22 MAR 2007

Protocollo:

A24521

Spett.le

REGIONE MARCHE

Collegali:

nota UTF/AN n. 59528 del 23/11/2004

Dipartimento Sviluppo Economico
Servizi alle Imprese

Rif.:

Via Tiziano n. 44
60125 Ancona (AN)

Allegati:

c.a. Ing. Calvarese

OGGETTO: *Installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili – Novità introdotte al T.U. delle Accise dal D.Lgs. n. 26/2007.*

A far data dal 1° giugno 2007, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 26/2007, con cui è stata attuata la Direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici, e quindi anche dell'elettricità, al Testo Unico delle Accise (TUA), approvato con il D.Lgs. n. 504/1995, sono state apportate delle sostanziali modifiche.

Alla luce di tali evoluzioni normative, si ritiene utile segnalare a codesta Regione le novità che interessano gli adempimenti fiscali a carico degli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in modo da fornire elementi utili alle apposite Conferenze di Servizio che verranno convocate per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, qualora non sarà possibile allo scrivente Ufficio delegare un proprio rappresentante.

In particolare, sulla base delle nuove disposizioni del TUA, fermo restando che l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kW non è sottoposta ad accisa, la procedura amministrativa che l'esercente deve intraprendere per la regolarizzazione della propria posizione fiscale si diversifica a seconda della destinazione finale dell'energia elettrica prodotta. Nello specifico, le possibili situazioni che di norma possono presentarsi nell'esercizio di un tale impianto, in relazione alle diverse destinazioni dell'energia elettrica, sono le seguenti:

- 1) l'esercente cede l'energia elettrica prodotta in blocco ad un ulteriore soggetto che procederà a cederla e fatturarla ai consumatori finali;
- 2) l'esercente cede e fattura l'energia elettrica prodotta direttamente ai consumatori finali;
- 3) l'esercente utilizza, anche in parte, per usi propri l'energia elettrica prodotta.

Nel caso di cui al punto 1), in virtù di quanto stabilito dall'art. 53-bis, comma 1, del TUA, l'esercente, contestualmente all'avvio della propria attività, è tenuto a darne comunicazione all'Ufficio delle Dogane di Ancona che provvederà a rilasciare, ai soli fini statistici, un Codice Ditta che deve essere utilizzato per la presentazione della dichiarazione annuale contenente l'indicazione dei dati relativi all'energia elettrica prodotta e a quella immessa nella rete di trasmissione o distribuzione. Tale dichiarazione, da consegnare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce, deve essere redatta sulla base dei dati forniti dai contatori di produzione e di cessione, delle quali apparecchiature l'esercente deve comunicare all'Ufficio delle Dogane di Ancona gli elementi identificativi e le caratteristiche tecniche. Il possesso del Codice Ditta sopra indicato, non comportando il rilascio di una licenza fiscale di esercizio, esclude l'obbligo di versare il diritto annuale di licenza.

Nei casi di cui al punto 2) e al punto 3), in virtù di quanto stabilito dall'art. 53, comma 7, del TUA, l'esercente è tenuto a realizzare l'impianto in conformità alle prescrizioni tecnico-fiscali, già illustrate a codesta Regione nella precedente nota prot. UTF/AN n. 59528 del 23/11/2004. In tale eventualità, inoltre, per la successiva attivazione dell'impianto, l'esercente deve richiedere all'Ufficio delle Dogane di Ancona il rilascio della licenza fiscale di esercizio, secondo le modalità esposte a codesta Regione nella menzionata nota, avendo cura di rispettare, durante l'esercizio dell'impianto, tutti gli adempimenti evidenziati nella medesima nota.

22 AGO 2004
UFFICIO DELLE DOGANE
ANCONA

Il Direttore reggente dell'Ufficio
Dott Umberto Testini

Federico Superbo
INGEGNERE DIRETTORE
Federico Superbo



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Ancona, 23/11/2004

Protocollo: 59528

Ril.: nota n. 39260 del 14/10/2004

Allegati: 1

Alla Regione Marche
Dipartimento Sviluppo Economico
Servizi alle Imprese
v. Tiziano, 44
60125 Ancona
c.a. Ing. Calvarese

Oggetto: Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Applicazione art. 12 D. L.vo 29/12/2003, n. 387.

Con riferimento alla nota a margine, si comunica che per inderogabili impegni di servizio non è stato possibile inviare alcun rappresentante di questo Ufficio alla Conferenza dei Servizi indetta da codesto Dipartimento per il giorno 26 ottobre 2004, riguardante l'istruttoria di una istanza presentata da una società ed intesa a realizzare una centrale idroelettrica nel territorio regionale.

Pertanto, non potendo escludere che i suddetti impedimenti si verifichino anche in futuro, si riepilogano di seguito gli adempimenti che devono comunque essere ottemperati dagli esercenti officine di produzione di energia elettrica, affinché, successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione unica in oggetto, possano perfezionare il procedimento fiscale di competenza di questo Ufficio, derivante dall'applicazione del T.U. delle accise, approvato con D. L.vo 26/10/1995, n. 504.

1. Gli impianti di produzione di energia elettrica devono essere progettati e realizzati in conformità alle prescrizioni tecnico-fiscali, sinteticamente riepilogate nell'allegato foglio informativo, ferma restando la disponibilità ad esaminare eventuali problematiche progettuali che le società istanti vorranno sottoporre all'attenzione di questo Ufficio;
2. sulla base dell'autorizzazione unica ottenuta, le società titolari dell'esercizio degli impianti dovranno presentare a questo Ufficio la documentazione indicata nel suddetto foglio informativo, affinché possa essere disposta la verifica tecnica prevista dall'art. 53 del TU delle accise;
3. a seguito dell'esito positivo della suddetta verifica tecnica, o dell'avvenuta ottemperanza ad eventuali prescrizioni che in tale sede potranno essere impartite, sarà infine assegnato il "codice ditta", necessario all'esercente per poter correttamente adempiere ai propri obblighi connessi con i vigenti regimi impositivi sull'energia elettrica.

IL DIRETTORE F.F.
Ing. AMERICO CROCI

Ata
C.T. Bellini
ATC
ATC 2
ATC 3-EP
ATC 4

DIREZIONE REGIONALE DELLE DOGANE DI ANCONA, PER ABRUZZO, MARCHE E MOLISE
UFFICIO TECNICO DI FINANZA DI ANCONA



OGGETTO: Prescrizioni tecnico fiscali per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e relativa documentazione da presentare per l'ottenimento del "codice ditta".
Applicazione T.U. delle accise, approvato con D. L.vo 26/10/1995, n. 504 (TUA).

1. Prescrizioni tecnico fiscali per la realizzazione degli impianti

- a) Traggono la fonte normativa dall'art. 58 del T.U.A.;
- b) In maggior parte sono previste da prassi amministrativa (circolare n. 370/VIII del 15/12/1953 dell'ex Direzione Generale delle Dogane ed II.II. e successive), integrata dalla prassi tecnica;
- c) l'energia elettrica prodotta deve essere quantificata con apposito gruppo di misura fiscale (contatore e relativi riduttori) munito di certificati di taratura (uno per ogni singolo componente del gruppo ed uno relativo all'insieme contatore + riduttori) redatti da un Ente o Società appositamente autorizzato dall'Agenzia delle Dogane o dall'ex Ministero delle Finanze, i cui esemplari in bollo dovranno essere allegati alla denuncia di officina di cui al successivo punto 2.a);
- d) il circuito di misura della produzione deve essere derivato a monte di qualsiasi interruttore e/o diramazione di impiego;
- e) le derivazioni del circuito di misura e gli strumenti costituenti il gruppo di misura devono essere installati in posizioni facilmente accessibili ed il contatore fiscale deve essere ancorato in maniera stabile ad una parete o supporto privo di vibrazioni;
- f) il circuito elettrico di interesse fiscale deve essere realizzato in modo da renderne possibile la protezione mediante suggellamento. Tale circuito è costituito dai cavi di potenza in uscita dall'alternatore fino alle derivazioni per la misura e da queste fino al gruppo di misura; per le centrali che producono energia elettrica a tensioni superiori a 600 V la protezione fiscale è invece limitata al solo circuito di misura, a partire dalle derivazioni sui cavi di potenza. Ad ogni buon conto si riportano di seguito alcuni pratici suggerimenti:
 - il carter dell'alternatore deve essere predisposto per il suggellamento mediante fori su alcune viti di fissaggio (solo per tensioni inferiori a 600 V) ;
 - i cavi di potenza in uscita dal carter dell'alternatore fino alle derivazioni di misura devono essere ricoperti da tubo in gomma continuo o protetti da appositi pannelli suggellabili, anche in plexiglas (solo per tensioni inferiori a 600 V);
 - l'alloggiamento dei riduttori di misura deve essere realizzato in modo tale da permettere la lettura delle relative targhette ed il loro successivo suggellamento;
 - il circuito di misura deve essere dotato di morsetti di controllo suggellabile (tipo ARCUDI) da inserire a monte del contatore;
 - sul circuito di misura non devono essere inseriti dispositivi di interruzione di qualsiasi genere (fusibili, interruttori, ecc...);
 - i conduttori del circuito di misura relativi ad ogni singola fase (derivazioni amperometriche e voltmetriche) ed al neutro devono essere di colore diverso.

2. Documentazione necessaria per l'effettuazione della verifica tecnica (art. 53 del TUA) ed il rilascio del "codice ditta"
- a) Denuncia di officina, in duplice esemplare, da redigere sugli stampati mod. M-bis 1. Detti stampati devono essere compilati in tutte le loro parti, firmati dal legale rappresentante della ditta in 1^a e 3^a pagina, allegando agli stessi:
 - lo schema elettrico unificare dell'impianto, in duplice esemplare, nel quale dovranno essere particolarmente evidenziati il circuito di interesse fiscale e le posizioni delle apparecchiature costituenti il gruppo di misura della produzione, nonché gli eventuali impieghi interni ed esterni dell'energia elettrica prodotta ed il punto di consegna sulla rete esterna;
 - i certificati di taratura in bollo del gruppo di misura fiscale della produzione di cui al precedente punto 1.b). Nel caso in cui gli stessi vengano trasmessi nel termine massimo consentito di un anno dall'installazione, dovrà essere presentata immediatamente, a firma del titolare dell'officina, una dichiarazione, di conformità dei misuratori alle norme I.E.C. n° 521 del 1976 (aggiornamento 1988) per i misuratori di energia attiva di classe 0,5 - 1 e 2 ed alle norme C.E.I. 13 - 13, edizione 1982, fascicolo 564 "Norme per i contatori elettrici ad induzione di energia attiva classe 2";
 - b) dichiarazione della presumibile produzione di energia elettrica annuale e delle eventuali quote utilizzate dall'autoproduttore, o da soggetti terzi qualificabili come consumatori finali, in usi sottoposti ad imposizione;
 - c) copia, od estremi, dell'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione a norma dell'art. 12 del D. L.vo 29/12/2003, n. 387;
 - d) copia del certificato di iscrizione alla CCIAA, o dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'iscrizione alla medesima CCIAA, la ragione sociale e la partita IVA;
 - e) qualora l'energia elettrica prodotta venga impiegata dallo stesso autoproduttore anche in usi sottoposti ad imposizione e/o dal medesimo ceduta a soggetti terzi qualificabili come consumatori finali, deve essere trasmessa la documentazione attestante l'avvenuta prestazione della cauzione prevista dall'art. 57 del TUA, pari ad 1/12 dei tributi complessivamente dovuti in un anno, da calcolare sulla base dei presumibili consumi indicati nella predetta dichiarazione e delle vigenti aliquote dell'imposta erariale di consumo e dell'addizionale di cui al DL 511/88, tenendo conto, per quest'ultima, delle specifiche aliquote stabilite dalle singole Province;
 - f) istanza in carta semplice intesa ad ottenere il rilascio del codice ditta;
 - g) ricevuta del versamento di € 23,24 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di competenza (Ancona c.c.p. n° 3632, Ascoli P. c.c.p. n° 1610, Macerata c.c.p. n° 3616, Pesaro U. c.c.p. n° 7633) con causale "diritto di licenza officina di energia elettrica" ed imputazione al capo I° - capitolo 1419;
 - h) istanza in carta semplice intesa ad ottenere la vidimazione del registro per l'annotazione delle letture del contatore fiscale della produzione di energia elettrica, avendo cura di allegare un registro appositamente predisposto.

Il Direttore f.f.
Ing. Americo EUGENI

